SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 maggio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELLE RISORSE UNANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Vista la domanda con la quale la sig.ra Skov Hansen Lilian ha chiesto il riconoscimento del titolo di sygeplejerske conseguito in Danimarca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di sygeplejerske rilasciato il 1977 dalla Fyns amts sygeplejeskole a Odense (Danimarca) alla sig.ra Skov Hansen Liliana nata a Sodeborg (Danimarca) il giorno 15 gennaio 1954, cittadina canadese e riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Skov Hansen Lilian, cittadina canadese, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6962

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 giugno 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, ventinovesima e trentesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 112.207 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000, 8 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo, 6 aprile, 9 maggio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventinovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ventinovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 14 giugno 2001.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della trentesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ventinovesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 giugno 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1

del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 giugno 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 giugno 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2001

Il Ministro: VISCO

01A7274

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «G. Amendola», in Lungro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «G. Amendola», con sede in Lungro, costituita con atto notaio dott. Antonio Borromeo in data 3 settembre 1984, repertorio n. 3325, registro società n. 1081 tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2278/207257.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6981

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Mixer Corporation», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Mixer Corporation», con sede in Rende, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 7 novembre 1986, repertorio n. 649725, registro società n. 5557 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2718/224052.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6982

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Crati Pollino», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Crati Pollino», con sede in Rende, costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi in data 20 marzo 1979, repertorio n. 145475, registro società n. 2872 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1664/167442.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6983

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop.va di lavoro Europa», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop.va di lavoro Europa», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 15 novembre 1990, repertorio n. 108316, registro società n. 7416 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3200/251980.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6984

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Operatori turistici praiesi», in Praia a Mare.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Operatori turistici praiesi», con sede in Praia a Mare, costituita con atto notaio dott. Lomonaco Giovanni in data 31 maggio 1991, repertorio n. 23999, registro società n. 2527 tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 3260/255200.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6985

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «New Work», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «New Work», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 31 ottobre 1984, repertorio n. 6791, registro società n. 4395 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2298/210746.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6986

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.C.I. coop.va Calabria informatica», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «C.C.I. coop.va Calabria informatica», con sede in Rende, costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi in data 31 luglio 1984, repertorio n. 190456, registro società n. 4330 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2264/196619.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6987

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria, unità di Campobasso. (Decreto n. 29903).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 29 marzo 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 marzo 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° febbraio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto, contratto collettivo nazionale del settore industria app. di servizio per conto delle Ferrovie dello Stato applicato a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 426 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 gennaio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria, con sede in Roma, unità di Campobasso, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 426 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7055

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmegi agro-industriale, unità di Termini Imerese. (Decreto n. 29904).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Emmegi agro-industriale inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 6 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 7 febbraio 2000;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 luglio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° agosto 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria derivati agrumi applicato, a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 106 unità su un organico complessivo di 107 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.r.l. Emmegi agro-industriale», con sede in Collecchio (Parma), unità di Termini Imerese (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 106 unità, su un organico complessivo di 107 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmegi agro-industriale, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7056

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierburg, unità di Lanciano. (Decreto n. 29905).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Pierburg inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 3 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 26 febbraio 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° marzo 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto contratto collettivo nazionale del settore fabbricazioni di parti accessori per autoveicoli applicato a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 142 unità su un organico complessivo di 190 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierburg, con sede in Lanciano (Chieti) unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 142 unità, su un organico complessivo di 190 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Pierburg», a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7057

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baroni, unità di Concordia S/S. (Decreto n. 29906).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Baroni inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 18 aprile 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 marzo 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 27 marzo 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria maglieria applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità su un organico complessivo di 69 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 27 marzo 2001 al 23 marzo 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baroni, con sede in Concordia S/S (Modena), e unità di Concordia S/S (Modena) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un organico complessivo di 69 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baroni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7058

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M. Construction, unità di Bologna, Montalto di Castro e Sarroch. (Decreto n. 29907).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 580 del 26 gennaio 2001 pronunciata dal tribunale di Civitavecchia (Roma) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. F.M. Construction;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 26 gennaio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M. Construction, con sede in Montalto di Castro (Viterbo), unità di Bologna, per un massimo di 86 unità lavorative; Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di una unità lavorativa e Sarroch (Cagliari), per un massimo di 25 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 gennaio 2001 al 25 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7059

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Art linea vetro di Pellecchia Luigi & C., unità di Napoli. (Decreto n. 29908).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 45 del 24 gennaio 2001 pronunciata dal tribunale di Napoli che ha dichiarato il fallimento della S.a.s. Art linea vetro di Pellecchia Luigi & C.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 24 gennaio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Art linea vetro di Pellecchia Luigi & C., con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di 44 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 gennaio 2001 al 23 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7060

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ME.AL, unità di Garbagnate Milanese. (Decreto n. 29909).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 65/792 del 19 ottobre 2000 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. ME.AL;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 19 ottobre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ME.AL, con sede in Garbagnate Milanese (Milano), unità in Garbagnate Milanese (Milano), per un massimo di 29 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 ottobre 2000 al 18 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7061

DECRETO 24 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Picena manifatture, unità di Ascoli Piceno. (Decreto n. 29910).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Picena manifatture, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 14 settembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 aprile 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Picena manifatture, con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno, per un massimo di 31 unità lavorative per il periodo dal 10 ottobre 2000 al 9 aprile 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 2000 con decorrenza 10 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7062

DECRETO 24 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orlandi, unità di Gallarate. (Decreto n. 29911).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Orlandi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 3 gennaio 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 ottobre 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orlandi, con sede in Milano, unità di Gallarate (Varese), per un massimo di 31 unità lavorative, per il periodo dal 2 aprile 2001 al 1° ottobre 2001.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 2001 con decorrenza 2 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7063

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa per quote a responsabilità limitata Consorzio Aclista calabrese cooperative agricole - Consacca», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 ottobre 1998 eseguiti dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa per quote a responsabilità limitata Consorzio Aclista calabrese cooperative agricole - Consacca», con sede in Cosenza;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa per quote a responsabilità limitata Consorzio Aclista calabrese cooperative agricole - Consacca», con sede in Cosenza, via L.M. Greco n. 8, costituita in data 23 febbraio 1962 con atto a rogito del notaio dott. Osvaldo Zupi di Cosenza, omologato dal tribunale di Cosenza con decreto 24 marzo 1962, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Carmelo Verdiglione con studio in via Vasi n. 94 - Caulonia (Reggio Calabria) ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6941

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «S. Isidoro» a r.l., in Apiro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa «S. Isidoro» a r.l., con sede in Apiro, frazione S. Isidoro, risulta che

la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «S. Isidoro» a r.l., con sede in Apiro, frazione S. Isidoro, costituita per rogito notaio Marchesini Nicola in data 17 febbraio 1977, repertorio n. 35794, registro imprese n. 2596, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 31 maggio 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A6979

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Moonlight» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa «Moonlight» a r.l., con sede in Macerata, via S. Lucia n. 66, risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Moonlight» a r.l., con sede in Macerata, via S. Lucia n. 66, costituita per rogito notaio Cardarelli Antonio in data 15 giugno 1985, repertorio n. 84640, registro imprese n. 6032, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 31 maggio 2001

Il direttore: BUCOSSI

01A6827

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Acli S. Maria della Pace a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa «Acli S. Maria della Pace» a r.l., con sede in Macerata, contrada Pace,

risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Acli S. Maria della Pace» a r.l., con sede in Macerata, contrada Pace, costituita per rogito notaio Lorenzelli Lorenzo in data 26 maggio 1962, repertorio n. 29093, registro imprese n. 1190, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 31 maggio 2001

Il direttore: BUCOSSI

01A6828

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Pentarte» a r.l., in Matelica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa «Pentarte» a r.l., con sede in Matelica, via Nuzi n. 11, risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente non ha compiuto atti di gestione;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Pentarte» a r.l., con sede in Matelica, via Nuzi n. 11, costituita per rogito notaio Valori Lino in data 26 luglio 1997, repertorio n. 29837, registro imprese n. 133284/97, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 31 maggio 2001

Il direttore: BUCOSSI

01A6829

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Co.P.T.A. - Consorzio produzione fra tecnici agricoli» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa «Co.P.T.A. - Consorzio produzione fra tecnici agricoli» a r.l., con sede in Macerata, via Garibaldi n. 87, risulta che la

medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Co.P.T.A. - Consorzio produzione fra tecnici agricoli» a r.l., con sede in Macerata, via Garibaldi n. 87, costituita per rogito notaio Cardarelli Antonio in data 18 novembre 1977, repertorio n. 53580, registro imprese n. 2793, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 31 maggio 2001

Il direttore: BUCOSSI

01A6830

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Acli S. Maria delle Vergini» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa «Acli S. Maria delle Vergini» a r.l., con sede in Macerata, contrada Vergini, risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Acli S. Maria delle Vergini» a r.l., con sede in Macerata, contrada Vergini, costituita per rogito notaio Lorenzelli Lorenzo in data 5 maggio 1962, repertorio n. 28468, registro imprese n. 1184, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 31 maggio 2001

Il direttore: BUCOSSI

01A6831

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «4 Zampe» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa «4 Zampe» a r.l., con sede in Macerata via Campanile n. 3, risulta

che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente non ha compiuto atti di gestione;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «4 Zampe» a r.l., con sede in Macerata, via Campanile n. 3, costituita per rogito notaio Alessandrini Calisti Claudio in data 20 settembre 1999, repertorio n. 64677, registro imprese n. 20997/99, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 31 maggio 2001

Il direttore: BUCOSSI

01A6835

DECRETO 4 giugno 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Puliscoop - in liquidazione a r.l.», in Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2001;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative, comitato centrale, del 22 marzo 2001;

Decreta:

Il liquidatore della società cooperativa «Puliscoop - in liquidazione a r.l.», con sede in Savona, via Zunini n. 2/1, registro imprese n. 7952, sig. Cartini Giuseppe, deceduto, è sostituito con il dott. Fiorenzo Aimo, con studio in Savona, via Paleocapa n. 21/6.

Le spese della procedura liquidatoria ed il compenso per il liquidatore nominato sono a totale carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'odierno decreto sarà notificato alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale al nuovo liquidatore ordinario, alla locale camera di commercio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'emanato decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale per i diretti interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica, e, per chiunque vi abbia interesse, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Savona, 4 giugno 2001

p. *Il direttore:* SAVOIA

01A6980

DECRETO 8 giugno 2001.

Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione. Termine per la presentazione delle domande di oscillazione per prevenzione, relative agli anni 2000 e 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2000, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2001, il quale, a norma dell'art. 3, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 38/2000, ha approvato le «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e le relative modalità di applicazione», su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Visto l'art. 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 38/2000, che stabilisce che il Consiglio di amministrazione dell'INAIL può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 29, comma 4, delle modalità di applicazione della tariffa dei premi, approvate con il citato decreto ministeriale 12 dicembre 2000, che stabilisce che, per gli anni 2000 e 2001, l'istanza di oscillazione del tasso per prevenzione, prevista dall'art. 24 delle stesse modalità, deve essere presentata dai datori di lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del medesimo art. 29;

Vista la delibera n. 199 emessa dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 5 aprile 2001 con la quale si stabilisce che il suddetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di oscillazione del tasso per prevenzione, relativa alle posizioni assicurative in corso al 22 gennaio 2001 — data di pubblicazione del decreto di approvazione delle nuove tariffe — inizia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla predetta data, e, quindi. a partire dal 22 aprile 2001;

Rilevato che la proposta modifica di carattere procedurale comporta minori adempimenti formali da parte dell'INAIL;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di approvare la delibera citata;

Decreta:

È approvata la delibera n. 199 emessa dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 5 aprile 2001, concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione. Termine per la presentazione delle domande di oscillazione per prevenzione relative agli anni 2000 e 2001», nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
PAGANO

ALLEGATO

NUOVE TARIFFE DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI E RELATIVE MODALITÀ DI APPLICAZIONE.

Termine per la presentazione delle domande di oscillazione per prevenzione relative agli anni 2000 e 2001.

Il consiglio di amministrazione
nella seduta del 5 aprile 2001

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000, concernente l'approvazione, ai sensi del summenzionato decreto legislativo n. 38/2000, delle nuove tariffe per la determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 nonché le relative modalità di applicazione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 24 delle summenzionate modalità di applicazione, l'INAIL può applicare, a domanda, la riduzione del tasso medio di tariffa, in misura fissa pari al cinque o al dieci per cento in relazione al numero di lavoratori-anno, al datore di lavoro che:

sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi,

abbia effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

Rilevato altresì che l'art. 29, comma 4, prevede che le domande per gli anni 2000 e 2001 devono essere presentate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione prevista dal primo comma dello stesso art. 29;

Tenuto conto delle richieste formulate da diverse organizzazioni datoriali tendenti ad ottenere, in via d'interpretazione, che il termine per la presentazione delle domande per il 2000 ed il 2001 inizi a decorrere, per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 12 dicembre 2000, ovvero dal 22 aprile 2001, venendo così a scadere il 21 giugno 2001;

Vista la relazione del direttore generale in data 4 aprile 2001;

Rilevato che le innovazioni recentemente introdotte in tema di contribuzione antinfortunistica, riguardanti sia l'aspetto normativo sia l'aspetto procedurale, giustificano l'esigenza manifestata dalla parte datoriale;

Ritenuto inoltre che, sotto l'aspetto finanziario, l'accoglimento della proposta non comporta effetti negativi per l'Istituto in quanto:

per l'anno 2000, la presentazione della domanda entro il più lungo termine del 21 giugno 2001 determinerebbe anche uno slittamento dei tempi per l'eventuale rimborso dovuto al datore di lavoro;

per l'anno 2001, invece, la riduzione eventualmente spettante sarebbe comunque applicata in sede di autoliquidazione 2002;

Rilevato infne che, sotto l'aspetto procedurale, la determinazione di un termine unico per tutti i datori di lavoro comporta minori adempimenti formali per l'Istituto.

Ritenuta condivisibile l'esigenza rappresentata dalle organizzazioni datoriali;

Sentito il direttore generale il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;

Delibera

che il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di oscillazione del tasso per prevenzione, relativa alle posizioni assicurative in corso al 22 gennaio 2001, data di pubblicazione del decreto di approvazione delle nuove tariffe, inizi a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla predetta data del 22 gennaio 2001, e quindi a partire dal 22 aprile 2001.

01A6958

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 aprile 2001.

Rettifica del decreto 16 ottobre 2000 relativo all'immissione alle agevolazioni di progetti e centri di ricerca, ai sensi del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la disponibilità del cap. 7365 resti 2000 - PG02;

Visto il decreto dirigenziale n. 650 del 6 ottobre 2000 ed in particolare l'art. 2 al progetto S082-P presentato dalla società B. e P. Alto Lumiei di Bortoluz Sergio S.n.c.;

Tenuto conto che il comitato tecnico scientifico aree depresse, nella seduta del 19 marzo 2001, ha espresso parere favorevole allo spostamento dell'inizio delle attività del progetto S082-P in data 1° agosto 2000;

Considerato che il tasso di attualizzazione vigente al nuovo inizio di attività del progetto di ricerca comporta un contributo massimo concedibile inferiore rispetto a quello concesso con il citato decreto n. 650 del 6 ottobre 2000;

Considerata la necessità di procedere ad una conseguente modifica del decreto n. 650 relativamente alla definizione della nuova misura dell'intervento;

Decreta:

Art. 1.

Le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni del progetto S082-P presentato dalla società B. e P. Alto Lumiei di Bortoluz Sergio S.n.c. di cui all'art. 2 del citato decreto n. 650 del 6 ottobre 2000 sono così rettificate:

Ditta: B.P. ALTO LUMIEI DI BORTOLUZ SERGIO S.N.C. SAURIS (Udine), (classificata piccola media impresa), progetto S082-P.

Titolo del progetto: Realizzazione di una turbina a gas di piccola potenza per gruppi generatori di corrente e cogenerativi, adattabile anche ad applicazioni leggere in campo aereonautico e marino.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.221.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92 paragrafo 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona 2 5b, L. 1.221.000.000;

in zona non eleggibile, L. 0;

entità delle spese ammissibili L. 1.221.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.221.000.000 per ricerca industriale;

L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punti 1 e 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo del contributo concesso: L. 909.900.000;

Numero di quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 303.300.000;

Intensità media 70%;

Intensità effettiva considerando l'andamento temporale delle spese 74,52;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

Durata del progetto: 29 mesi a partire dal 1° agosto 2000.

Tutte le altre condizioni sono quelle previste dal decreto n. 650 del 6 ottobre 2000.

Art. 2.

L'impegno di spesa assunto con decreto n. 650 del 6 ottobre 2000 e pari a L. 41.894.000.000 è modificato per effetto del presente decreto in L. 41.881.900.000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A6954

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2001.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Paola - Sezione staccata di Belvedere Marittimo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Paola - Sezione staccata di Belvedere Marittimo.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Paola - Sezione staccata di Belvedere Marittimo dal 22 al 24 maggio 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che il dirigente dall'Ufficio di Paola ha segnalato che il responsabile della sezione staccata di Belvedere Marittimo il giorno 19 maggio c.a. ha riscontrato che nei locali si sono introdotti degli estranei i quali, dopo aver compiuto atti vandalici, hanno asportato atti per la registrazione e hanno manomesso il monitor collegato al sistema informativo dell'anagrafe tributaria rendendolo inutilizzabile. Pertanto, si è reso necessario chiudere la sezione staccata di Belvedere Marittimo nelle giornate dal 22 al 24 maggio 2001, onde consentire di dotare l'Ufficio di un adeguato sistema di allarme, di catalogare i documenti asportati e rimettere in funzione il monitor collegato al sistema informativo.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 25 maggio 2001

Il direttore regionale: SACCONE

01A6991

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2001.

Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome sul documento di linee-guida inerente il progetto «Ospedale senza dolore».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministro della sanità il 20 aprile 2001;

Considerato che il 17 maggio 2001, in sede tecnica, i rappresentanti delle regioni hanno formulato alcune proposte di modifica al testo dell'accordo stesso, che sono state accolte dai rappresentanti delle amministrazioni centrali;

Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

SANCISCE

il seguente accordo tra il Ministro della sanità
le regioni e le province autonome

nei termini sottoindicati:

Considerato che il Ministro della sanità ha istituito una Commissione di studio, con decreto del 20 settembre 2000, per approfondire la conoscenza, anche sulla base delle esperienze maturate presso alcune strutture italiane e di altri Paesi, degli interventi che possono essere introdotti nell'ambito dei servizi e della pratica assistenziale al fine di contrastare il dolore e le sofferenze evitabili, causati dalle malattie e in particolare dalle malattie oncologiche, e di realizzare un progetto specifico che possa trovare ampia applicazione sul territorio nazionale;

Considerato che la Commissione ha elaborato un progetto specifico, denominato progetto «Ospedale senza dolore», che fornisce, oltre alle indicazioni rela-

tive ai contenuti, ai tempi e alle modalità di realizzazione, anche alcune raccomandazioni che possono favorirne lo svolgimento;

Considerato altresì, che le linee guida si integrano con quanto contenuto nell'accordo sancito nella Conferenza unificata del 19 aprile 2001 (rep. atti n. 457/C.U.) sul documento di iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative, e che ciascuna regione nell'ambito della propria autonomia, adotterà gli atti necessari all'applicazione delle linee guida in coerenza con la propria programmazione, prevedendo il sistematico inserimento della loro attuazione nelle procedure di valutazione dei risultati delle aziende sanitarie;

Il Ministro della sanità, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano convengono sul documento di linee-guida inerente il progetto «Ospedale senza dolore», che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 24 maggio 2001

Il presidente: LOIERO

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELL'«OSPEDALE SENZA DOLORE»

1. *Premessa.*

Il presente documento contiene linee guida che consentono la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale specificamente rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.

È auspicabile che l'applicazione delle linee guida, destinate alle strutture sanitarie di ricovero e cura, possa diffondere la filosofia della lotta alla sofferenza a tutti i soggetti coinvolti nei processi assistenziali extraospedalieri.

Le linee guida si integrano con quanto contenuto nelle linee guida nazionali in tema di cure palliative.

Ciascuna regione, nell'ambito della propria autonomia, adotterà gli atti necessari all'applicazione delle linee guida in coerenza con la propria programmazione, prevedendo il sistematico inserimento della loro attuazione nelle procedure di valutazione dei risultati delle aziende sanitarie.

Oggi, anche nelle istituzioni più avanzate, il dolore continua ad essere una dimensione cui non viene riservata adeguata attenzione, nonostante sia stato scientificamente dimostrato quanto la sua presenza sia invalidante dal punto di vista fisico, sociale ed emozionale.

Il medico ancora oggi è portato a considerare il dolore un fatto secondario rispetto alla patologia di base cui rivolge la maggior parte dell'attenzione e questo atteggiamento può estendersi anche ad altre figure coinvolte nel processo assistenziale.

Allo scopo di arginare la prevalenza del dolore negli ospedali, documentata da numerosi studi e ricerche, il Ministero della sanità ha istituito una commissione di studio, con decreto del 20 settembre 2000, che ha elaborato il documento tecnico di base per la stesura delle linee guida.

L'idea iniziale si ispira ad analoghi progetti internazionali e istituzionalizzati in alcuni Paesi europei.

Finalità specifica delle linee guida è quella di aumentare l'attenzione del personale coinvolto nei processi assistenziali nelle strutture sanitarie italiane affinché vengano messe in atto tutte le misure possibili per contrastare il dolore, indipendentemente dal tipo di dolore rilevato, dalle cause che lo originano e dal contesto di cura.

Alla luce di queste considerazioni si rende necessario un radicale mutamento di attitudini e atteggiamenti che deve coinvolgere non solo il personale curante ma anche i cittadini che usufruiscono dei servizi sanitari del Paese.

Ciò implica che la rilevazione del dolore divenga costante al pari di altri segni vitali quali la frequenza cardiaca, la temperatura corporea, la pressione arteriosa, fondamentali nella valutazione clinica della persona.

Le linee guida contengono inoltre indicazioni relative al processo di educazione e formazione continua del personale di cura operante nelle strutture sanitarie ed alla informazione e sensibilizzazione della popolazione.

LINEE GUIDA PER L'«OSPEDALE SENZA DOLORE»

2. *Le fasi applicative.*

Per la applicazione delle linee guida si identificano le seguenti fasi procedurali:

2.1. Fase preliminare:

identificazione delle procedure regionali atte a garantire il coordinamento e lo sviluppo delle linee guida;

identificazione a livello delle aziende sanitarie del responsabile per l'applicazione delle linee guida;

costituzione a livello aziendale di un Comitato ospedale senza dolore (COSD), composto da un referente della direzione sanitaria, da esperti della terapia del dolore, ove presenti, da specialisti coinvolti nel trattamento del dolore post-operatorio e dalle figure professionali abitualmente dedicate agli interventi di controllo del dolore, con particolare riferimento al personale infermieristico (vedi indicazioni specifiche nel capitolo COSD);

il processo applicativo delle linee guida potrà essere inserito nel sistema aziendale di gestione della qualità;

predisposizione di materiale informativo per gli utenti;

identificazione e predisposizione degli strumenti di rilevazione del dolore da inserire in cartella clinica.

2.2. Fase formativa:

analisi e valutazione dei fabbisogni formativi, cioè indagare lo stato attuale delle conoscenze sul dolore del personale curante;

identificazione degli aspetti principali che saranno oggetto della formazione;

coinvolgimento della dirigenza sanitaria per l'attivazione di modalità organizzative che consentano l'attuazione del programma per la misurazione e gestione del dolore;

predisposizione di adeguati spazi nelle cartelle cliniche per l'indicazione della rilevazione del dolore;

programmazione delle attività formative;

verifica dell'efficacia della formazione e certificazione.

2.3. Fase informativa:

presentazione plenaria del progetto ospedale senza dolore e del Comitato ospedale senza dolore ai dirigenti aziendali e sviluppo di adeguati mezzi comunicativi, sotto forma di materiale illustrativo, da consegnare al paziente al suo ingresso in reparto e da distribuire capillarmente all'interno della struttura sanitaria;

predisposizione di adeguati strumenti informativi all'interno delle strutture sanitarie (ad esempio cartellonistica), da prevedere nei punti di maggior passaggio del personale curante, presso i reparti e i servizi ambulatoriali e diagnostici, riportanti tra l'altro la scala dell'OMS di somministrazione dei farmaci analgesici.

2.4. Fase di prima applicazione:

rilevazione di prevalenza del dolore, che funga da informazione di base, su cui verificare a distanza le modifiche indotte;

consegna al paziente del materiale illustrativo del progetto OSD e attivazione delle procedure di sistematica valutazione e registrazione del sintomo;

verifica delle evidenze emerse durante la fase sperimentale e apporto dei correttivi necessari.

2.5. Fase applicativa ordinaria:

valutazione periodica del livello applicativo delle linee guida con rilevazione delle criticità;

programma informativo continuo intraaziendale rivolto agli operatori;

verifica dell'efficacia dell'applicazione delle linee guida e ampia divulgazione dei risultati ottenuti.

3. *Il Comitato ospedale senza dolore.*

3.1. Introduzione.

Per la realizzazione delle linee guida si raccomanda la istituzione di un Comitato ospedale senza dolore presso le strutture sanitarie.

3.2. Finalità del Comitato «Ospedale senza dolore»:

1) assicurare un osservatorio specifico del dolore nelle strutture sanitarie ed in particolare ospedaliere;

2) coordinare l'azione delle differenti équipe e la formazione continua del personale medico e non medico;

3) promuovere gli interventi idonei ad assicurare nelle strutture sanitarie la disponibilità dei farmaci analgesici, in particolare degli oppioidi, in coerenza con le indicazioni fomite dall'OMS, assicurando inoltre la valutazione periodica del loro consumo;

4) promuovere protocolli di trattamento delle differenti tipologie di dolore.

3.3. Composizione del Comitato «Ospedale senza dolore».

1) il Comitato deve avere una composizione tale da soddisfare i seguenti criteri:

a) i membri del Comitato sono rappresentati da referenti della direzione aziendale e da personale curante dell'ospedale. Il personale infermieristico deve costituire almeno un terzo dei membri del Comitato;

b) gli operatori delle strutture di terapia del dolore e/o cure palliative nonché di anestesia e rianimazione devono essere rappresentati nel Comitato;

c) un referente del servizio farmaceutico deve essere incluso nel Comitato;

d) devono essere previste forme di partecipazioni delle organizzazioni non profit, in particolare di volontariato, operanti nel settore.

3.4. Funzioni e compiti del Comitato «Ospedale senza dolore»:

1) promuovere l'educazione continua del personale coinvolto nel processo assistenziale sui principi di trattamento del dolore, sull'uso dei farmaci e sulle modalità di valutazione del dolore;

2) assicurare il monitoraggio dei livelli di applicazione delle linee guida e la valutazione di efficacia;

3) promuovere la elaborazione e distribuzione di materiale informativo agli utenti relativo alla cura del dolore.

4. *Appendice.*

Al fine di agevolare il percorso applicativo si ritiene utile prospettare il seguente iter operativo locale in attuazione delle direttive regionali:

4.1. Formazione:

1) l'attività di formazione del personale va rivolta agli operatori a seconda del bisogno formativo presente nelle varie aree ospedaliere e non (medica, chirurgica, oncologica, pediatrica, ostetrica, ecc.);

2) la formazione deve avere carattere multidisciplinare e interdisciplinare e coinvolgere contestualmente medici e tutto il restante personale coinvolto nei processi assistenziali;

3) si suggerisce che il Comitato ospedale senza dolore, nella preparazione dei moduli formativi, si riferisca ai seguenti argomenti:

le basi teoriche (concetti di neurofisiologia e tipologia) del dolore;

caratteristiche e modalità di trattamento del dolore cronico;

caratteristiche e modalità di trattamento del dolore acuto;

concetti di farmacologia clinica, la scala analgesica dell'OMS;

nozioni sull'uso degli oppioidi e della morfina;

nozioni sulle modalità non farmacologiche nel trattamento del dolore;

valutazione del dolore e strumenti di rilevazione;

aspetti psicologici e comunicativi del paziente con dolore;

4) l'attività di formazione continua rientrerà nella formazione obbligatoria e dovrà pertanto essere inclusa nelle ore di lavoro del personale;

5) si raccomanda la consulenza dello psicologo per la redazione dei moduli formativi;

6) andranno esposti in tutte le U.U.O.O. ospedaliere i modelli di trattamento del dolore (scala OMS, tabella equianalgesica, ecc.).

4.2. Strumenti per il monitoraggio del dolore:

1) è auspicabile che nella cartella clinica del paziente siano riportate le caratteristiche del dolore e la sua evoluzione durante il ricovero;

2) la rilevazione costante del dolore deve essere inserita fra le competenze dell'infermiere, il quale dovrà ricevere la formazione opportuna per svolgere tale compiti.

4.3. Strumenti di rilevazione del dolore.

Esistono diversi strumenti di valutazione del dolore validati in lingua italiana (ad esempio: righelli, scale analogiche, analogo visivo, scale verbali, scale colori ...). Sarà cura di ogni singolo ospedale scegliere gli strumenti più adeguati, avendo cura che siano di facile somministrazione.

Il Comitato ospedale senza dolore valuterà quali strumenti sono più idonei per la propria realtà (ad esempio prevalenza di malati oncologici, pediatrici, geriatrici, portatori di menomazioni e disabilita, ecc.) e ne promuoverà la messa a disposizione del personale di cura.

4.4. Trattamento del dolore.

Si suggerisce di utilizzare i seguenti processi applicativi:

1) vanno elaborati nelle varie aree ospedaliere protocolli di trattamento del dolore che tengano conto della scala analgesica dell'OMS;

2) nella valutazione del dolore si deve tener presente un indice di intensità oltre al quale è necessario un intervento urgente;

3) se il dolore rimane al di sopra di tale livello per due rilevazioni consecutive la terapia analgesica va riconsiderata;

4) devono essere definite le linee guida e le indicazioni per la somministrazione di oppioidi per vie alternative a quella orale;

5) devono essere disponibili nelle differenti confezioni e conservati secondo le norme vigenti i farmaci oppioidi, quali la morfina;

6) devono essere disponibili nelle singole aziende dispositivi per l'infusione di farmaci attraverso varie vie di somministrazione;

7) si auspica che le singole aziende si adoperino affinché vengano costituite (ove non esistenti) strutture specialistiche di terapia del dolore e cure palliative per la presa in carico delle persone affette da dolore cronico di difficile trattamento.

4.5. Valutazione dei risultati del progetto.

Si suggerisce di utilizzare i seguenti processi di valutazione dei risultati del progetto:

1) valutazione periodica della prevalenza del dolore in ospedale;

2) valutazione del grado di soddisfazione dei pazienti;

3) verifica del grado di preparazione degli operatori sanitari, utilizzando un questionario su attitudini e conoscenze;

4) verifica periodica dell'avvenuta misurazione del dolore e della sua regolare indicazione in cartella clinica;

5) altre misure di outcome potranno essere stabilite secondo le caratteristiche dei malati afferenti alle diverse UU.OO.;

6) valutazione del consumo di farmaci analgesici.

01A7004

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 19 giugno 2001.

Approvazione di integrazioni e modifiche al regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1º luglio 1999.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visti gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29 del proprio regolamento interno approvato nella seduta del 7 gennaio 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

Visto il regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributa-

rie regionali e provinciali, approvato nella seduta del 15 giugno 1999 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 1° luglio 1999, n. 152;

Nella seduta del 19 giugno 2001,

HA DELIBERATO
di approvare le seguenti:

«Integrazioni e modifiche al regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999»:

1) dopo l'art. 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis (Esonero temporaneo del giudice tributario dall'esercizio delle funzioni) (legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 3)*. — Il giudice tributario nei cui confronti è disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è temporaneamente esonerato dalle funzioni conservando il diritto al compenso fisso. Il provvedimento di esonero temporaneo perde efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva»;

2) alla fine della lettera *c)* del primo comma dell'art. 14, sono aggiunte le seguenti parole:

«*e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383*»;

3) dopo il quarto comma dell'art. 14, è aggiunto il seguente:

«*In deroga a quanto stabilito nei due commi precedenti, per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317 318, 319, 319*-ter*, 320 del codice penale, e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, la sospensione disposta a seguito di condanna perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato*».

Le presenti integrazioni e modifiche del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2001

Il presidente: CALIENDO

01A7340

COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ E DI PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2001.

Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile all'interno delle organizzazioni anche al fine di rendere le stesse più vicine alle donne.

IL COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ
E DI PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, concernente disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, sostitutivo dell'art. 2, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive;

Visto l'art. 7, comma 2, del suddetto decreto legislativo, che modifica l'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 125/1991, nel quale si stabilisce che il Comitato nazionale di parità formuli entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione;

Considerato che le caratteristiche del programma-obiettivo riguardano:

un investimento qualitativo su un numero più limitato di progetti di azioni positive;

la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro;

la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;

Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualità e la necessaria ottica di genere, si ritiene di dover incidere sui fattori che creano condizioni di disparità al fine di eliminarli. Per favorire l'ingresso, la permanenza e l'avanzamento professionale delle donne si ritiene di dover promuovere:

azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono;

azioni intensive che continuino nel tempo;

azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire (ad esempio desegregazione non solo verso occupazioni maschili, ma anche nelle occupazioni femminili);

Tutto ciò considerato, il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro;

Formula
per il 2001 il programma-obiettivo che individua quale tipologia di progetti di azione positiva la seguente «Promozione della presenza femminile all'interno delle organizzazioni anche al fine di rendere le stesse più vicine alle donne».

Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:

1) portare nelle organizzazioni le donne verso lavori tradizionalmente maschili, gli uomini verso lavori tradizionalmente femminili;

2) promuovere le donne nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità dove sono sottorappresentate;

3) sviluppare metodi e modelli mirati ad inserire il lavoro atipico ed il lavoro *part-time* nei percorsi di carriera;

4) all'interno di azioni di sistema che comprendano anche la formazione mettere in evidenza gli sbocchi occupazionali tramite adeguate dichiarazioni dell'impresa.

Destinatarie/i delle azioni sono persone disoccupate/i, inoccupate/i, occupate/i, iscritte/i, associate/i.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro privati, le cooperative e i loro consorzi, i datori di lavoro pubblici, i centri di formazione professionali accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e le associazioni di varia natura.

La valutazione dei progetti farà conseguentemente riferimento ai seguenti criteri:

trasversalità rispetto alle politiche organizzative;

capacità di produrre effetti di sistema;

qualità e logica progettuale;

efficacia delle azioni;

congruità economico-finanziaria.

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è in via di pubblicazione il decreto interministeriale recante: «Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125», cui si fa rinvio anche per le modalità di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento (da esprimere pure in euro) dei progetti.

Roma, 30 maggio 2001

Il presidente del Comitato: PILONI

01A7003

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al Valor Civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2001 è stata conferita la medaglia d'argento al Valor Civile all'agente scelto della polizia di Stato Rosario Citarda, con la seguente motivazione: «con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale, si introduceva in un appartamento invaso dal fumo e dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo alcune persone tra cui un'anziana donna in forte stato di shock. Nella generosa azione riportava ustioni in varie parti del corpo.

Nobile esempio di alto senso del dovere e di umana solidarietà».

5 ottobre 2000 - Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2001 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

all'assistente capo della polizia di Stato Pantaleo Giannone, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «libero dal servizio, con generoso slancio e pronta determinazione, si tuffava in mare, nonostante le avverse condizioni meteo-marine, in soccorso di una bimba in procinto di annegare e dopo notevoli sforzi riusciva a trarla in salvo a riva.

Chiaro esempio di grande coraggio e di elette virtù civiche».

12 luglio 1998 - Fuscaldo Marina (Cosenza);

al sig. Pietro De Mari, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «con generoso slancio e pronta determinazione, si tuffava in mare, nonostante le avverse condizioni meteo-marine, in soccorso di un uomo in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo a riva.

Chiaro esempio di grande coraggio e di elette virtù civiche».

12 luglio 1998 - Fuscaldo Marina (Cosenza);

all'assistente capo della polizia di Stato Federico Corrado, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «libero dal servizio, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nel mare fortemente agitato in soccorso di un uomo in procinto di annegare e riusciva dopo reiterati tentativi a trarlo in salvo a riva.

Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

12 luglio 1999 - Pontecagnano (Salerno);

agente scelto della polizia di Stato Alberto Valsecchi, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo, accorreva in soccorso degli occupanti di un'autovettura invasa dalle fiamme a seguito di un grave incidente stradale, riuscendo a trarre fuori dall'abitacolo un giovane. Si adoperava poi invano al salvataggio delle altre due persone rimaste prigioniere all'interno del veicolo.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

14 agosto 1999 - Lentate sul Seveso (Milano).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2001 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

al vice brigadiere dei carabinieri Gabriele Di Labio, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, traeva in salvo, insieme ad altro militare, un uomo privo di sensi, rimasto intrappolato tra le lamiere contorte di un'autovettura in fiamme.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere».

20 dicembre 1999 - Pescara;

al carabiniere Giovanni Cipriani, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, traeva in salvo, insieme ad altro militare, un uomo privo di sensi, rimasto intrappolato tra le lamiere contorte di un'autovettura in fiamme.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere».

20 dicembre 1999 - Pescara;

agente della polizia di Stato Antonino Martino, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo traeva in salvo, insieme ad un collega, cinque persone rimaste incastrate tra le lamiere di un'autovettura coinvolta in un grave incidente stradale e in procinto di prendere fuoco.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere».

1º gennaio 2000 - Roccalumera (Messina);

agente della polizia di Stato Ferdinando Tranfo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo traeva in salvo, insieme ad un collega, cinque persone rimaste incastrate tra le lamiere di un'autovettura coinvolta in un grave incidente stradale e in procinto di prendere fuoco.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere».

1º gennaio 2000 - Roccalumera (Messina);

ispettore della polizia di Stato Francesco Volpe, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si calava in un pozzo, riuscendo a trarre in salvo due bambine che vi erano accidentalmente cadute.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

25 settembre 2000 - Rende (Cosenza);

vice sovrintendente della polizia di Stato Stefano Peri, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con generoso altruismo e pronta determinazione si gettava nelle gelide acque di un fiume in soccorso di una donna e raggiuntala, con l'aiuto di un collega, riusciva, nonostante la forte corrente, a portarla in salvo a riva».

24 febbraio 2000 - Palazzolo sull'Oglio (Brescia);

agente scelto della polizia di Stato Massimo Guarneri, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con generoso altruismo e pronta determinazione si gettava nelle gelide acque di un fiume in soccorso di una donna e raggiuntala, con l'aiuto di un collega, riusciva, nonostante la forte corrente, a portarla in salvo a riva».

24 febbraio 2000 - Palazzolo sull'Oglio (Brescia);

agente della polizia di Stato Rosa Anna Donati, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, libera dal servizio, si introduceva in un appartamento in fiamme riuscendo a trarre in salvo le tre occupanti in grave pericolo».

24 giugno 1999 - Lucca;

sig.ra Claudia Bandiera, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con non comune coraggio e pronta determinazione, non esitava ad ingaggiare una colluttazione con dei malviventi che stavano perpetrando un furto in un'abitazione, consentendone l'arresto da parte delle Forze dell'ordine».

12 ottobre 1999 - Mortara (Pavia);

sig. Carlo Vandone, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con non comune coraggio e pronta determinazione, non esitava ad ingaggiare una colluttazione con dei malviventi che stavano perpetrando un furto in un'abitazione, consentendone l'arresto da parte delle Forze dell'ordine».

12 ottobre 1999 - Mortara (Pavia);

sig.ra Roberta Vandone, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con non comune coraggio e pronta determinazione, non esitava ad ingaggiare una colluttazione con dei malviventi che stavano perpetrando un furto in un'abitazione, consentendone l'arresto da parte delle Forze dell'ordine»;

12 ottobre 1999 - Mortara (Pavia).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2001 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

vice ispettore della polizia di Stato Fedele Cafagna, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, interveniva, insieme ad un collega, in una palazzina in fiamme, contribuendo a far evacuare numerosi inquilini tra i quali anziani, donne e bambini e all'opera di spegnimento dell'incendio.

Chiaro esempio di non comune altruismo ed elette virtù civiche».

19 febbraio 2000 - Canosa di Puglia (Bari);

vice ispettore della polizia di Stato Nicola Vacca, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, interveniva, insieme ad un collega, in una palazzina in fiamme, contribuendo a far evacuare numerosi inquilini tra i quali anziani, donne e bambini e all'opera di spegnimento dell'incendio.

Chiaro esempio di non comune altruismo ed elette virtù civiche».

19 febbraio 2000 - Canosa di Puglia (Bari);

agente scelto della polizia di Stato Giovanni Sugamiele, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con sprezzo del pericolo e generoso altruismo non esitava a tuffarsi nel mare fortemente agitato in soccorso di un naufrago in grave difficoltà, riuscendo a trarlo in salvo a riva.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

23 gennaio 2000 - Trapani;

agente della polizia di Stato Roberto Vassallo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con pronta determinazione e incurante del grave rischio personale, si introduceva in un edificio invaso dal fumo e dalle fiamme per soccorrere alcune persone in difficoltà.

Chiaro esempio di alto senso del dovere e di umana solidarietà».

5 ottobre 2000 - Palermo.

01A6993

Conferimento di onorificenze al Merito Civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2001 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria del sig. Stefano Ciceri con la seguente motivazione: «esperto nel settore tecnico-logistico dei programmi sanitari, fin da giovanissimo si impegnava in missioni umanitarie nelle più depresse aree del mondo, entrando poi a far parte della cooperazione italiana in Africa. Esempio di onestà, abnegazione, dedizione e grande sensibilità nei confronti del prossimo, sacrificava la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà e non comune altruismo».

6 maggio 2000 - Maputo (Mozambico).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2001 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate:

al vice ispettore della polizia di Stato Gianluca Di Trocchio medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «con pronta determinazione ed elevate capacità professionali provvedeva, insieme a due colleghi, ad aprire la portiera di un'autovettura ed a trarre in salvo una donna ormai priva di sensi, che barricatasi al suo interno, aveva tentato di avvelenarsi col gas di una bombola per uso domestico.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere».

28 settembre 1999 - Frosinone;

all'assistente della polizia di Stato Gianni Viola, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «con pronta determinazione ed elevate capacità professionali provvedeva, insieme a due colleghi, ad aprire la portiera di un'autovettura ed a trarre in salvo una donna ormai priva di sensi, che barricatasi al suo interno, aveva tentato di avvelenarsi col gas di una bombola per uso domestico.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere».

28 settembre 1999 - Frosinone;

all'agente della polizia di Stato Domenico Di Salvo, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «con pronta determinazione ed elevate capacità professionali provvedeva, insieme a due colleghi, ad aprire la portiera di un'autovettura ed a trarre in salvo una donna ormai priva di sensi, che barricatasi al suo interno, aveva tentato di avvelenarsi col gas di una bombola per uso domestico.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere».

28 settembre 1999 - Frosinone;

all'assistente della polizia di Stato Pasquale Chiarolanza, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «con generoso slancio e pronta determinazione non esitava a raggiungere il secondo piano del palazzo della locale questura riuscendo ad afferrare ed a trarre in salvo una donna che stava per lanciarsi nel vuoto della tromba delle scale a scopo suicida.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

20 maggio 1999 - Torino.

01A6992

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione e di culto «San Costanzo», in Capri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 giugno 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione e di culto «San Costanzo», con sede in Capri (Napoli).

01A6960

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gumbovax Plus»

Provvedimento n. 79 del 10 maggio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario GUMBOVAX PLUS ad azione immunologica, nelle confezioni flacone da 1000 dosi, 10 flaconi da 1000 dosi, 10 flaconi da 2000 dosi, A.I.C. n. 100158.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione nuove confezioni.

Si autorizza per il prodotto medicinale per uso veterinario sopraindicato l'immissione in commercio delle seguenti confezioni:

1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 100158043;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 100158056.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 80 del 10 maggio 2001

Diluente per il vaccino GUMBOVAX PLUS nella confezione: flacone con contagocce da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzata la produzione del diluente per il prodotto in questione anche presso l'officina farmaceutica della ditta Collalto S.r.l., con sede in Parma, strada Manara, 5/AD.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 81 del 10 maggio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario GUMBOVAX PLUS ad azione immunologica - A.I.C. n. 100158.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione.

È autorizzata la produzione del prodotto medicinale in questione anche presso l'officina farmaceutica della ditta Merial - Laboratoire de Lyon Gerland, sita in rue Marcel Mérieux 254, Lione - Francia.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7012-01A7013-01A7014

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Surolan»

Provvedimento n. 82 del 10 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario SUROLAN sospensione oleosa per uso topico nella confezione: flacone contagocce da 15 ml - A.I.C. n. 100167016.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione dei principi attivi.

È autorizzata la produzione del principio attivo Polimixina B solfato per la specialità medicinale in questione anche presso l'officina farmaceutica della ditta Dumex-Alpharma A/S Copenhagen-Danimarca e del principio attivo Prednisolone acetato anche presso l'officina farmaceutica della ditta Hoechst Marion Roussel - Francia.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Combormon»

Provvedimento n. 83 del 10 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario COMBORMON nelle confezioni: astuccio 1 flacone multidose (5 dosi) + solvente da 25 ml - astuccio 5 flaconi monodose liof. + 5 flac. solv. da 5 ml - A.I.C. n. 102162.

Titolare A.I.C.: BIO98 S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bologna, via D'Azeglio n. 51 - codice fiscale n. 01853641205.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione alternativa.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale in questione anche presso l'officina farmaceutica della ditta Merial - Laboratoire de Lyon Gerland, sita in rue Marcel Mérieux n. 254, Lione - Francia.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7010

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equimucil Granulato».

Provvedimento n. 84 del 10 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario EQUIMUCIL GRANULATO nella confezione astuccio 20 bustine da 5 g - A.I.C. n. 101001028.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per il prodotto medicinale in questione l'estensione della validità da ventiquattro a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7009

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Findol 1% iniettabile».

Provvedimento n. 85 del 10 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario FINDOL 1% INIETTABILE - flacone da 20 ml A.I.C. n. 102894019.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. - Lungomare Pirandello n. 8 - Porto Empedocle (Agrigento).

Oggetto del provvedimento: modifica periodo di validità.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da ventiquattro a trentasei mesi.

La confezione del medicinale veterinario deve essere posta in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la validità.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7005

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Findol 1% soluzione orale».

Provvedimento n. 86 del 10 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario FINDOL 1% SOLUZIONE ORALE - flacone da 15, ml A.I.C. n. 102968017.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. - Lungomare Pirandello n. 8 - Porto Empedocle (Agrigento).

Oggetto del provvedimento: modifica periodo di validità.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da ventiquattro a trentasei mesi.

La confezione del medicinale veterinario deve essere posta in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la validità.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7006

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac Marek CVI».

Decreto R n. 73 del 10 maggio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica POULVAC MAREK CVI (congelato) vaccino liquido congelato, contro la malattia di Marek dei polli, contenente herpes virus vivi di pollo della malattia di Marek, sierotipo 1, ceppo CVI 988 (Rispens).

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 002789304090.

Produttore: stabilimento Fort Dodge Animal Health Holland - Weesp (Paesi Bassi).

Confezione autorizzata:

6 fiale da 1000 dosi cadauna - A.I.C. n. 101489019.

Composizione: per dose:

principi attivi: sospensione di fibroblasti di embrioni di pollo infettati con virus vivi della malattia di Marek dei polli, sierotipo 1, ceppo CVI 988 (Rispens), titolo: non meno di 10^3 $TCID_{50}$;

eccipienti: siero di vitello 0,10 ml, dimetilsulfossido (DMSO) 0,17 ml, brodo triptosio fosfato 0,08 ml, terreno TC 199 0,07 ml, sodio bicarbonato 0,01 ml, acqua p.i. 0,57 ml.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione di polli sani di un giorno di vita contro la malattia di Marek.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: trenta mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A7007

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prevaccinol»

Decreto R n. 92 del 23 maggio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica PREVACCINOL, vaccino attenuato per la profilassi dell'aborto virale e la rinopneumonite degli equini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Brembo n. 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: officina produzione lnternet International GmbH Marburg (Germania) che eseguirà anche le operazioni di controllo. Confezionamento finale lntervet International B.V. Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

2 flaconi liofilizzato + 2 flaconi solvente da 5 ml (2 dosi) con 2 siringhe sterili - A.I.C. n. 101391011.

Composizione: per dose (5 ml):

principio attivo: herpes virus equino attenuato 1 (HEV1) tra 10^6 e $10^{8.2}$ $DICT_{50}$;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

solvente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: equini

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva degli equini contro la rinopneumonite e da aborto virale sostenuti da herpes virus equino 1.

Validità: ventiquattro mesi.

Tempi di attesa: nessuno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A7008

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 349 del 28 maggio 2001

Specialità medicinali: CARBOPLATINO DBL, METOTREXATO DBL, VINCRISTINA DBL.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte: i lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Carboplatino DBL», «Metotrexato DBL», «Vincristina DBL», nelle forme farmaceutiche, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 880 del 16 ottobre 2000, prodotti anteriormente all'11 dicembre 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del predetto decreto n. 880 del 16 ottobre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6961

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Imperia-Oneglia

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con la Agenzia del demanio in data 22 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 336, in data 27 aprile 2001, è stato dismesso dal pubblico demanio marittimo e trasferito ai beni patrimoniali dello Stato, il manufatto di pertinenza demaniale marittima di mq 228 circa (con esclusione dell'area d.m. di sedime), ubicato nel comune di Imperia-Oneglia, in via De Magny, riportato nel catasto del medesimo comune al foglio n. 6, mappale n. 10, ed indicato con contorno in rosso nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

01A6959

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del savonese Albenga - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Albenga.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 31 maggio 2001, ha nominato il sig. dott. Tito Musso commissario straordinario ed i signori rag. Romolo Motta, Silvio Novembre e prof. Giovanni Ossola componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del savonese Albenga - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Albenga (Savona), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 maggio 2001.

01A7049

AGENZIA DELLE ENTRATE

Rinvio del bando di gara per le concessioni di raccolta delle scommesse ippiche

Come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, è stato emanato il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'art. 2, comma 1, del precitato regolamento, prevede che il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuisca, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, a totalizzatore ed a quota fissa, a persone fisiche e società; il successivo comma 2, dello stesso articolo, prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblichi il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo.

Con direttiva interministeriale del 4 febbraio 1999, sono stati individuati i criteri per determinare il numero e la localizzazione dei punti di accettazione delle scommesse ippiche, quindi con il decreto ministeriale 7 aprile 1999 è stato approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche, che prevede il raggiungimento di mille punti sul territorio nazionale.

Nel corso del 1999 è stata esperita la gara pubblica europea per il conferimento di 671 nuove concessioni da attivare il 1º gennaio 2000. Sempre nel 1999 è stata altresì espletata la procedura di rinnovo, a richiesta degli interessati, delle concessioni già in esercizio in virtù di deleghe rilasciate dall'U.N.I.R.E. Conseguentemente a tali attività, è risultato che alcune delle concessioni messe a gara non sono state aggiudicate, ed alcune di quelle rinnovabili non sono state rinnovate, quindi si è provveduto a redigere l'elenco delle concessioni vacanti al fine di provvedere alla pubblicazione del bando di gara pubblica europea per il conferimento.

Al riguardo, occorre considerare che:

a) in sede di esame dell'attività di raccolta delle scommesse ippiche relative all'anno 2000, è emerso un andamento contenuto delle stesse, che ha evidenziato la crisi del settore; l'eventuale istituzione di nuovi concessionari potrebbe, pertanto, arrecare ulteriori difficoltà a quelli già esistenti, e non assicurare ai nuovi un'attività sufficientemente redditizia;

b) molte concessioni attualmente vacanti non sono state aggiudicate per mancanza di offerte in sede di gara, ed è fondato ritenere che, almeno nell'immediato, permanga uno scarso interesse da parte degli operatori.

Ciò stante, si ritiene opportuno rinviare al 2002 la pubblicazione del bando di gara delle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche non aggiudicate o non rinnovate.

01A6976

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651149/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.